

Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.



Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "RC Patrimoniale della Pubblica Amministrazione"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Questa copertura è volta ad assicurare la Responsabilità Civile Patrimoniale degli Enti della Pubblica Amministrazione. L'assicurazione viene prestata nella formula "claims made".



Che cosa è assicurato?

✓ RC Patrimoniale

La polizza è prestata al fine di tenere indenne l'Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali in ambito di responsabilità civile, cagionate a terzi, in conseguenza di illeciti delle persone di cui debba rispondere per Legge, nell'espletamento delle funzioni.

La presente copertura è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Inoltre, la copertura comprende:

- le perdite patrimoniali derivanti a seguito di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti a condizione che la sentenza abbia determinato una responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile o per colpa grave a carico di uno o più persone per le quali l'Ente assicurato debba rispondere per legge;
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

✓ Altre garanzie sempre operanti:

- Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale
- Estensione d.lgs.81/2008
- Tutela dei dati personali
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica
- Custodia titoli e beni
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di responsabile della prevenzione della corruzione e del servizio finanziario
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 50/2016, d.lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.
- Attività tecniche propriamente definite



Che cosa non è assicurato?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per Enti che non siano assicurati. Inoltre, non è incluso in copertura tutto quanto è espressamente escluso.

Di seguito alcune delle principali esclusioni RC Patrimoniale:

- i danni derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, e per danni causati da sottrazione di cose, furto, rapina, incendio;
- i danni provocati da inquinamento;
- l'attività svolta da qualsiasi Amministratore o Dipendente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 13.3);
- i danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto per la sezione "Attività tecniche";
- i sinistri, i fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore della R.C. Patrimoniale;
- i danni ascrivibili a investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- comportamenti di natura dolosa da parte di qualsiasi Amministratore o Dipendente, accertati da sentenza definitiva di una autorità giudiziale competente;
- derivanti da o attribuibili ad erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, o ritardo nei pagamenti dei relativi premi.
- danni e/o perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria.
- danni ascrivibili al rischio Cyber e Dati
- qualsiasi sinistro la cui copertura possa comportare l'applicazione di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

✓ Altre garanzie se richieste:

- Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
- Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica di lavori



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie e i relativi limiti di indennizzo. Il periodo di assicurazione prevede uno specifico periodo di efficacia retroattiva e postuma espressamente indicati nella scheda di copertura.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da atti illeciti posti in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica.



Che obblighi ho?

- Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.
- Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto è stipulato con formula senza tacito rinnovo. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione, salvo diversamente normato. La polizza, a seconda dei casi, può avere durata pluriennale.
- La polizza cessa alla sua natura scadenza



Come posso disdire la polizza?

- In caso di durata pluriennale del contratto è facoltà delle parti rescindere la polizza, in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

RC Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

Data ultimo aggiornamento: Settembre 2025. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano. Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: <http://www.libertyspecialtymarkets.com>; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2024, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di €2.370.806.000 di cui €255.424.000 di capitale sociale e €2.115.382.000 di riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a €1.086.106.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2) è pari a 352%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.libertyspecialtymarkets.com/investor-relations>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale. Persone non considerate Terze: non ci sono limitazioni alla definizione di Terzo.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di Sinistro:

In caso di Sinistro, il Contraente / Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore o al broker indicato in Polizza a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro 30 giorni da quando è stato comunicato o reso noto all'Assicurato:

	- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore. Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti: Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Obblighi dell'impresa	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo amichevole. Tuttavia, qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente a LMIE. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento /indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da LMIE, quest'ultima rimborsa, entro gli stessi termini previsti per il pagamento del premio di polizza, la parte di premio non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").
 Come posso disdire la polizza?	
<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>	



A chi è rivolto questo prodotto?

Agli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 19,00% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi – il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice:

Liberty Specialty Markets, prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso, qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento, sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italy
Tel: 0039 02 2627 081
Fax: 0039 02 2626 0935
Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE.

La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

All'IVASS:

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)

Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero)

Fax : +39 06 42133 206

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione:

in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.

Negoziazione assistita:

è altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una Polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di Assicurazione.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	Il <i>Contraente</i> , per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale e i soggetti nello svolgimento delle attività di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023
Assicuratore	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. Rappresentanza Generale per l'Italia
Assicurazione	La <i>Polizza di Assicurazione</i>
Broker	Il <i>Broker</i> incaricato dal <i>Contraente</i> per la gestione ed esecuzione della <i>Polizza</i> , riconosciuto dall' <i>Assicuratore</i>
Contraente	L'organismo della <i>Pubblica Amministrazione</i> che contrae questa <i>Assicurazione</i>
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Dipendente/Amministratori	Tutti i <i>Dipendenti</i> e gli <i>Amministratori</i> del <i>Contraente</i> , presenti, passati e futuri legati con lo stesso da un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica inclusi i soggetti e le funzioni richiamate dall'Allegato I.10 di cui all'art. 45 D. Lgs.36/2023
Dipendente Legale	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i>
Dipendente Tecnico	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei <i>Lavori</i> , e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
Efficacia dell'Assicurazione	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata e la data di scadenza dell' <i>Assicurazione</i>

Franchigia	Per <i>Franchigia</i> si intende la parte di <i>Danno</i> fissa e certa che al momento del pagamento del <i>Danno</i> viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell' <i>Assicurato</i>
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dall' <i>Assicuratore</i> in caso di <i>Sinistro</i>
Massimale	La massima esposizione dell' <i>Assicuratore</i> per ogni <i>Sinistro</i>
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali
Periodo di Assicurazione	Se la durata della <i>Polizza</i> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <i>Periodo di Assicurazione</i> coincide con tale durata. In caso contrario, il <i>Periodo di Assicurazione</i> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata della <i>Polizza</i> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo <i>Periodo di Assicurazione</i> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata della <i>Polizza</i>
Polizza	Il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> all' <i>Assicuratore</i>
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Retribuzioni Lorde	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale <i>Dipendente</i> riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli <i>Amministratori</i>
Responsabilità Amministrativa	La responsabilità gravante su taluno dei <i>Dipendenti/Amministratori</i> sopra definiti che avendo disatteso con colpa grave obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all' <i>Assicurato</i> , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla <i>Pubblica Amministrazione</i> o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa-Contabile	La <i>Responsabilità Amministrativa</i> sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare sull' <i>Assicurato</i> in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per <i>Perdite Patrimoniali</i> arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi
Richiesta di Risarcimento	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i>
Sinistro	Si configura un <i>Sinistro</i> quando per la prima volta nel corso del <i>Periodo di Assicurazione</i> , l' <i>Assicurato</i> riceve: - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita <i>Richiesta di Risarcimento</i> economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una <i>Richiesta di Risarcimento</i> economico o altro tipo di risarcimento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente *Polizza* è operante per i rischi della *Responsabilità Civile* e patrimoniale derivante all'*Assicurato* nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente *Contraente* una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'*Assicurato* per legge o regolamenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente *Polizza* così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all' *Indennizzo*, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta all'*Assicuratore* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'*Assicuratore* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' *Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (art. 1898 C.C.).

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'*Assicuratore* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione dell'*Assicurato* (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Variazioni normative

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del *Contraente*, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente *Polizza* con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente *Polizza*.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'*Assicurazione* con la presente *Polizza*, ma non coperto dalle altre, l'*Assicuratore* risponde per l'intero *Danno* e fino alla concorrenza del *Massimale* previsto dalla presente *Polizza*. Per quanto efficacemente coperto di *Assicurazione* sia dalla presente *Polizza* sia dalle altre, l'*Assicuratore* risponde soltanto per la parte di *Danno* eccedente il *Massimale* delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il *Contraente* e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione all'*Assicuratore* di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente *Polizza*. Il *Contraente* ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di *Sinistro*, se ne è a conoscenza.

Art. 6 - Durata e proroga dell'Assicurazione

La durata della *Polizza* è indicata nella scheda e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

Nel caso di durata pluriennale è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla *Polizza* al termine di ogni *Periodo di Assicurazione*, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Pagamento ed effetto dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'*Assicurato* non paga i Premi o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 8 - Conteggio e regolazione del Premio

Il *Premio* indicato nella scheda di copertura si intende flat, non soggetto a regolazione.

Art. 9 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Legittimazione

Si prende atto che la presente *Polizza* viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio. La *Pubblica Amministrazione* assume pertanto la veste di *Contraente*, ovvero della persona giuridica che stipula l'*Assicurazione*, adempie agli obblighi previsti dall'*Assicurazione* stessa, e di *Assicurato* e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dalla presente *Polizza*.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) indirizzata all'*Assicuratore* oppure al *Broker* al quale il *Contraente* ha conferito incarico per la gestione della *Polizza*.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 13 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 14 - Interpretazione della Polizza

Si conviene fra le Parte che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di *Polizza*, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'*Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Polizza*.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

L'*Assicuratore* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'*Assicuratore* di eseguire gli accertamenti.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per le *Richieste di Risarcimento* originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti dell'*Assicurato* per le funzioni svolte da dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente

alle Perdite Patrimoniale derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 17 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il *Contraente* dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente *Polizza* alla società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura.

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato/Contraente* è tenuto, devono essere fatte per iscritto al *Broker*. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente *Polizza*, l'*Assicuratore* da atto che ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* si intenderà come fatta all'*Assicuratore* stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal *Broker* all'*Assicuratore* si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato* stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'*Assicuratore* o al *Contraente*.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'*Assicuratore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata).

L'*Assicuratore* si impegna altresì a:

- inserire analoga clausola nei sub-contratti da essa stipulati (ivi inclusi eventuali sub-appalti), dando immediata comunicazione alla *Contraente* ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con riferimento al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

A deroga parziale di quanto previsto nell'allegata *Polizza* circa le modalità di pagamento del *Premio*, si prevede che, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata) il *Contraente* può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa o l'intermediario dalla stessa all'uopo designato e che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ad eccezione di quanto sopra previsto quanto alle modalità di pagamento, resta salvo tutto quanto previsto in *Polizza* in relazione al pagamento del *Premio* (con riferimento in particolare al termine al termine per il pagamento ed agli effetti dell'inadempimento).

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento GDPR, ciascuna delle Parti (*Contraente*, *Assicurato*, *l'Assicuratore*, *Broker*) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla *Polizza* o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

Art. 21 - Sanzioni Internazionali

Nessun *Assicuratore* sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun *Assicuratore* sarà obbligato a pagare alcun *Sinistro* o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale *Sinistro* o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'*Assicuratore* a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la *Responsabilità Civile* derivante all'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più *Dipendente/Amministratori*, incluso il *Dipendente Legale*, di cui l'Ente *Contraente/Assicurato* debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza*.

L'Assicurazione comprende la *Responsabilità Civile* derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più *Dipendente/Amministratori* dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L'Assicurazione è altresì operante qualora l'Ente *Contraente/Assicurato* abbia subito un pregiudizio economico a seguito dell'azione di responsabilità proposta da Procura regionale presso la Corte dei Conti nei confronti di una o più persone per le quali l'Ente *Contraente/Assicurato* debba rispondere per legge e, per effetto dell'applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Ente *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del *Danno* erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti/Amministratori* responsabili. Resta inteso tra le parti che l'Assicuratore sarà obbligato solo qualora sia stata accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti la sussistenza della *Responsabilità Amministrativa* o *Amministrativa-Contabile* a carico di uno o più degli anzidetti soggetti.

Le garanzie di *Polizza* s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla *Contraente* stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957;
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- le *Perdite Patrimoniali* che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato;
- le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per la *Responsabilità Amministrativa* e della *Responsabilità Amministrativa-Contabile* come sopra definita.

Art. 23 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le *Perdite Patrimoniali* sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 24 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le *Perdite Patrimoniali* derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 25 - Limiti di indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella scheda di copertura, per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle *Richieste di Risarcimento* presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* fissa per singolo *Sinistro* nella misura indicata nella scheda di copertura.

Art. 26 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto diversamente previsto all'Art. 22 e alla Sezione per le Attività Tecniche);
- c. attività svolta dal *Dipendente* o *Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizi e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- f. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- g. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- h. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- i. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità Civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- l. investimenti posti in essere dall'*Assicurato* per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito propri o di Società o enti dallo stesso controllati o partecipati;
- m. l'*Assicuratore* non risponderà per fatti, circostanze pregresse, sinistri già noti all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciati prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- n. le responsabilità incombenti sull'*Assicurato* e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- o. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q. Materiali Chimici e Biologici
Si conviene che la presente *Assicurazione* esclude ogni perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.
- r. danni e/o *Perdite Patrimoniali* derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente - a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria,

Art. 26 bis - Esclusione del rischio Cyber e Dati

1A deroga di qualsiasi disposizione contraria contenuta all'interno della presente *Polizza*, o in qualsiasi appendice della stessa, la presente *Polizza* esclude qualsiasi perdita, *Danno*, responsabilità, richiesta danni, costo, costo della difesa, spesa, multa, penale, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo derivante da:

1.1 un *Incidente Cyber*, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2;

1.2 un *Atto Cyber*, o

1.3 una violazione della *Legge sulla Protezione dei Dati* da parte dell'*Assicurato*, o delle parti che agiscono per conto dell'*Assicurato*, che implichi l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

2 Fermi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza*, o di qualsiasi appendice di essa, il sottoparagrafo 1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta danni per *Responsabilità Civile* derivante da qualsiasi negligenza, errore o omissione, effettivo o affermato, che riguardi l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

DEFINIZIONI

Sistema Informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'*Assicurato* o da qualsiasi altra parte.

Atto Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Incidente Cyber, indica:

5.1 qualsiasi errore, omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*; o

5.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o mancata o serie di indisponibilità parziali o totali o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un *Sistema Informatico*.

Legge sulla Protezione dei Dati indica l'insieme della legislazione applicabile sulla protezione dei dati e sulla privacy, i regolamenti in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali e qualsiasi linea guida o codice di condotta emesso da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei dati di volta in volta (il tutto come modificato, aggiornato o riattivato di volta in volta).

Art. 27 - Clausola "claims made" - Inizio e termine della garanzia - Retroattività e Postuma

L'*Assicurazione* vale per i sinistri presentati per la prima volta contro l'*Assicurato* nel corso del periodo di *Efficacia dell'Assicurazione*, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nella scheda di copertura della presente *Polizza* (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla *Contraente*.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'*Assicurato* dichiara di non avere ricevuto alcuna *Richiesta di Risarcimento*, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di *Risarcimento* già al momento della stipulazione del contratto.

L'*Assicurazione* è, altresì, automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'*Assicuratore* nel termine specificato nella scheda di copertura (periodo di garanzia postuma alla scadenza della *Polizza*) successivo alla scadenza della presente *Polizza*, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di *Efficacia dell'Assicurazione* stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

Per i Sinistri denunciati all'*Assicuratore* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'*Assicurato* stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 28 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'ente *Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 30 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 31 - Estensione decreto legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, *Dipendente* dell'Ente *Assicurato*, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di *Polizza*, l'*Assicurazione* delimitata in *Polizza* è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'*Assicurato* in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs 196/2003 e GDPR

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003, regolamento GDPR e comportanti un *Danno* patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un *Danno* non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica di cui al codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005, integrato da d. lgs. 235/2010 e dal dpcm del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della *Contraente*, assumono anche qualifica di *Assicurato*, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante all'*Assicuratore* in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Art. 34 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per *Sinistro* con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una *Franchigia* per *Sinistro* di €. 5.000,00.

Art. 35 - Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile del servizio finanziario (legge n. 190/2012 e d. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente *Polizza* vale per le *Perdite Patrimoniali* derivanti all'*Assicurato* in relazione alla *Responsabilità Civile* che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge

n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'*Assicurato* deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 36 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 50/2016, d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali*, esclusi i danni materiali, cagionate a terzi derivanti da un *Danno* nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'*Assicuratore* può assumere da, e fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico dell'*Assicuratore* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratore* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di *Risarcimento* del *Danno*.

L'*Assicuratore* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 38 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso all'*Assicuratore* o al *Broker* indicato in *Polizza* a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro 30 giorni da quando è stato comunicato o reso noto all'*Assicurato*:

- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita *Richiesta di Risarcimento* economico;
- una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una *Richiesta di Risarcimento* economico o altro tipo di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' *Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o *Risarcimento* senza il consenso scritto dell'*Assicuratore*.

Per presentare denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* e/o il Contrante dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'*Assicuratore* ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

a) Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia di cui all'art. 22 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1. le *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - *Progettista e Verificatore* della progettazione;
 - geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "*Committente*", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "*Committente* – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - *Responsabile del procedimento* ai sensi del d.lgs. 50/2016, e "responsabile unico del progetto" e "supporto al RUP" di cui al D.Lgs. 36/2023 d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
 - altro *Dipendente Tecnico* (dove per *Dipendente Tecnico* si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei *Lavori*, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica) con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2. le *Perdite Patrimoniali* che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente *Contraente*;
3. le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle *Opere* oggetto di progettazione, direzione dei *Lavori* o collaudo;
5. **Condizioni Aggiuntive**
 - *Danni materiali* di qualsiasi tipo;
 - l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
 - l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

b) Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniali* ed i danni conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;

- azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché *Danno ambientale*;
- possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità Civile* di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'*Assicurato* provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- per fatti o circostanze pregresse già note all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'*Assicurazione*.

Inoltre, l'*Assicurazione* non è operante:

- per le attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- per le attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle *Opere* contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del *Dipendente Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di *Polizza*;
- per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivategli dalla Legge;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle *Opere* all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- per i danni alle *Opere* oggetto di progettazione, direzione dei *Lavori* o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi *Lavori* di costruzione;
- per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei *Lavori*.

c) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'*Assicurazione* relativa all'attività di progettazione, direzione dei *Lavori* o collaudo comprende le *Perdite Patrimoniali* ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle *Opere* progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei *Lavori*, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le *Perdite Patrimoniali*:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle *Opere* oggetto di progettazione, direzione dei *Lavori* o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle *Opere* destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

d) Ultimazione dei lavori e delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei *Lavori* o delle *Opere* si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché la *Polizza* sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei *Lavori* o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle *Opere* al *Committente*;
- uso delle *Opere* secondo destinazione.

e) Danni alle opere

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei *Lavori* o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle *Opere* in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i *Lavori*, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle *Opere* stesse;
- gravi difetti di parti delle *Opere* destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di *Polizza*, si precisa che l'*Assicurazione* comprende altresì le spese imputabili all'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* di ottenere il consenso scritto dell'*Assicuratore*.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

f) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'*Assicurazione* vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei *Lavori*, di proprietà di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle *Opere* progettate e/o dirette dall'*Assicurato*.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

g) Estensione relativa all'attività di progettazione e di verifica della progettazione

L'*Assicurazione* è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al d.lgs. 50/2016, d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii, relativa all'attività di progettazione e di verifica alla progettazione, nel qual caso l'*Assicuratore* si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo *Schema Tipo*, incluse successive modifiche e integrazioni, di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010.

Il *Premio* relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nelle tabelle presenti nel capitolato di *Polizza* da applicarsi al valore delle *Opere* fino ad un massimo di € 15.000.000,00 e corrisposto dal *Contraente* in soluzione unica anticipata al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto un *Premio* lordo minimo.

In deroga alle definizioni di *Polizza* si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per *Assicurato* si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione	
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 12 mesi	0,60
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 24 mesi	0,90
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 36 mesi	1,20
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 48 mesi	1,50
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € 250,00	

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica	
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 12 mesi	0,70
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 24 mesi	1,00
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 36 mesi	1,30
Tasso lordo (pro mille) da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori pari o inferiore a 48 mesi	1,60
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € 300,00	

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l'*Assicurato* ed il *Contraente* dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di *Assicurazione* e delle Norme che regolano l'*Assicurazione* della Responsabilità Professionale del *Verificatore* Interno:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Art. 25 - Limiti di indennizzo – Franchigia

Art. 26 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 26 -bis - Esclusione del rischio Cyber e Dati

Data

Il Contraente

APPENDICE PROGETTISTA INTERNO

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

SCHEDA TECNICA			
Copertura assicurativa del Dipendente Pubblico incaricato della progettazione di lavori			
Polizza n.			
Contraente:			Codice Fiscale / Partita IVA:
Sede:	Via / P.zza numero civico	Cap	Prov.
Assicurato (Progettista)		Codice Fiscale	
Stazione Appaltante			
Descrizione dell'opera		Luogo di esecuzione	
Data inizio lavori		Data prevista fine lavori	
Costo complessivo dell'opera		Somma assicurata	
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	

Data

Il Contraente

.....

.....

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicuratore	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. – Rappresentanza generale per l'Italia
Assicurazione	la polizza di <i>Assicurazione</i>
Azione di Terzi	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il <i>Committente</i> o l' <i>Esecutore dei lavori</i> (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
Contraente	il soggetto che stipula con la Società l' <i>Assicurazione</i>
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 36/2023 e ss.mm.ii.
Decreto	D.M. 16 settembre 2022, n.193 e ss.mm.ii.
Esecutore di lavori:	gli operatori economici di cui all'art. 45 del <i>Codice</i> ai quali sono stati dati in affidamento i <i>Lavori</i>
Forza maggiore	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
Franchigia	la parte di <i>Danno</i> espressa in misura fissa che resta a carico dell' <i>Assicurato</i>
Gravi difetti costruttivi	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di <i>Sinistro</i>
Lavori	le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo) del <i>Codice</i>
Luogo di esecuzione delle opere	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>Scheda Tecnica</i> nel quale l' <i>Esecutore dei lavori</i> realizza le <i>Opere</i> assicurate
Opere	le <i>Opere</i> di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp) del <i>Codice</i> o le <i>Opere</i> da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i>
Opere preesistenti	<i>Opere</i> , impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel <i>Luogo di esecuzione delle opere</i> e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i <i>Lavori</i> assicurati

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata

le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata

le *Opere* di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, *Opere* di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile

Periodo di garanzia di manutenzione

periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7 del *Codice*

Premio

la somma dovuta dal *Contraente* alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'*Assicurazione*

Progettista dei lavori

il pubblico *Dipendente* o i soggetti di cui all'articolo 46 del *Codice*

Responsabile del procedimento

il *Dipendente* pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del *Codice*, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo

Scheda Tecnica

la scheda obbligatoria annessa ad ogni *Schema Tipo* di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura

Schema Tipo

lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole Assicurazioni

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*

Somma assicurata o Massimale

l'importo massimo della copertura assicurativa

Stazione appaltante o Committente

i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del *Codice*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento Danni* (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla *Stazione Appaltante* dei *Lavori* in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all' art. 106 comma 10, del *Codice*, imputabili a colpa professionale dell'*Assicurato*.

Art. 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato *Assicurato* il singolo *Dipendente* pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la *Stazione Appaltante* abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del *Codice*.

L'*Assicurato* può prestare previamente assenso affinché il pagamento dell' *Indennizzo* sia effettuato dalla Società direttamente al *Contraente*-terzo danneggiato (*Stazione Appaltante*).

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla *Stazione Appaltante* durante il periodo di *Efficacia dell'Assicurazione*, riportato nella *Scheda Tecnica*, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'*Assicurato* entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal *Codice* o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) i *Lavori* progettati siano eseguiti da imprese di cui l'*Assicurato*, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al *Contraente* il *Premio* pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il *Massimale* indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la *Stazione Appaltante* che abbia incaricato l'*Assicurato* della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'*Assicurazione* non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei *Lavori*;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al *Danno* erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a: furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'*Assicurato*;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'*Assicurato*;

- j) imputabili agli organi direttivi della *Stazione Appaltante*;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'*Assicurato* un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei *Lavori* da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione

L'*Efficacia dell'Assicurazione*, come riportato nella *Scheda Tecnica*:

- a) decorre dalla data della consegna della progettazione intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'*Assicurato* ai sensi dell'art. 15, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei *Lavori* ai sensi dell'art. 102, comma 3, del *Codice*, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei *Lavori* indicata nella *Scheda Tecnica* e siano notificati all'*Assicurato* entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei *Lavori* non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al *Contraente* il *Premio* pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per gli incarichi di progettazione relativi ad *Opere* da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8 - Massimale di Assicurazione

Il *Massimale* previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *Scheda Tecnica* e viene determinato in relazione all'importo dei *Lavori* progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del *Codice*.

Detto *Massimale* non può comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'*Assicurazione* si intende prestata fino a concorrenza del *Massimale* indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di *Efficacia dell'Assicurazione*.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il *Massimale* stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'*Assicurazione* vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'*Assicurato*.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* di *Assicurazione*, riportato nella *Scheda Tecnica*, per il *Danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla *Stazione Appaltante* superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra Società e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente* nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il *Contraente* dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella *Scheda Tecnica* rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la *Stazione Appaltante* ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' *Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto *Premio*.

Il *Premio* iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di *Premio* rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).

Art. 14 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei *Lavori* ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei *Lavori* stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall' *Esecutore dei lavori* riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 16 - Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei *Lavori* come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 18 - Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. «Violazione della Privacy e dei Dati»;
2. «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 19 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 20 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 5 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 8 – Massimale di Assicurazione
- Art. 12 – Dichiarazioni

Data

Il Contraente

APPENDICE VERIFICATORE INTERNO

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI

SCHEDA TECNICA			
Copertura assicurativa del Dipendente Pubblico incaricato della verifica di lavori			
Polizza n.			
Contraente:			Codice Fiscale / Partita IVA:
Sede:	Via / P.zza numero civico	Cap	Prov.

Assicurato (Verificatore)	
Stazione Appaltante	
Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione
Data di accettazione dell'incarico	Data prevista fine lavori
Costo complessivo dell'opera	Somma assicurata
Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

Data

Il Contraente

.....

.....

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	la persona fisica indicata nella <i>Scheda Tecnica</i>
Assicuratore	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. – Rappresentanza generale per l'Italia
Assicurazione	la polizza di <i>Assicurazione</i>
Contraente	il soggetto che stipula con l' <i>Assicuratore</i> l' <i>Assicurazione</i>
Codice	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Controllore tecnico	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla <i>Stazione Appaltante</i> secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
Forza maggiore	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
Franchigia	la parte di <i>Danno</i> espressa in misura fissa che resta a carico dell' <i>Assicurato</i>
Gravi difetti costruttivi	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dall' <i>Assicuratore</i> in caso di <i>Sinistro</i>
Lavori	le attività di cui all'art. 3, comma 1 let. nn) del d.lgs.50/2016
Luogo di esecuzione delle opere	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>Scheda Tecnica</i> nel quale l' <i>Esecutore dei lavori</i> realizza le <i>Opere</i> assicurate
Opere	le <i>Opere</i> da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i>
Opere preesistenti	<i>Opere</i> , impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel <i>Luogo di esecuzione delle opere</i> e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i <i>Lavori</i> assicurati
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	le <i>Opere</i> di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, <i>Opere</i> di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile

Premio	la somma dovuta dal <i>Contraente</i> all' <i>Assicuratore</i> quale controprestazione a fronte del rilascio dell' <i>Assicurazione</i>
Scheda Tecnica	la scheda obbligatoria annessa ad ogni <i>Schema Tipo</i> di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>Assicurazione</i>
Somma assicurata o Massimale	l'importo massimo della copertura assicurativa
Stazione appaltante o Committente	i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) Allegato I.1 del <i>Codice</i>
Verificatore	Il soggetto incaricato dell'attività di verifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna *Scheda Tecnica* rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di *Sinistro*, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *Polizza* ancorché il *Premio* venga versato entro i 30 giorni dalla data di emissione di ogni singolo certificato. In caso di ritardato pagamento del *Premio*, nella predetta tempistica, gli effetti della *Polizza* decorreranno dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto *Premio*.

Le somme pagate a titolo di *Premio* rimangono comunque acquisite dall'Assicuratore indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita nella *Scheda Tecnica* di Assicurazione.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente all'Assicuratore la data effettiva di inizio dei *Lavori* ovvero l'eventuale mancato inizio dei *Lavori* stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto all'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento Danni* (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla *Stazione Appaltante / Committente* dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per le varianti di cui all' art. 120 comma 1, lett. c) nr.3) del *Codice* resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla *Stazione Appaltante* dei *Lavori* o dell'appaltatore;

d) i danni materiali e diretti subiti dalle *Opere* in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i *Lavori* e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle *Opere* stesse;
- gravi difetti di parte delle *Opere* destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'*Assicurazione* comprende, altresì, le spese imputabili ad errori ed omissioni dell'*Assicurato*, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenuti dal *Stazione Appaltante / Committente* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* di ottenere il consenso scritto dell'*Assicuratore*. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di 3 periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese di competenza del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 10 - Durata ed Efficacia dell'Assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nella *Scheda Tecnica* di *Assicurazione* ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'*Efficacia dell'Assicurazione* si intende decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'*Assicurazione* cessa, per ciascuna della parte dell'opera progettata, alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei *Lavori* ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato.
- d) Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei *Lavori* indicati nella scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti dall'art. 11 che segue.

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'*Assicurazione* vale per le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'*Assicurato* e comunicate all'*Assicuratore* per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'*Assicurato* alla data di decorrenza del Certificato.

L'*Assicurazione* è altresì operante per le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'*Assicurato* e denunciate all'*Assicuratore* fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le *Richieste di Risarcimento* siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'*Assicurato* durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei *Lavori*, l'*Assicurato* e/o il *Contraente* possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che l'*Assicuratore* s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'*Assicurato* dichiara di non avere ricevuto alcuna *Richiesta di Risarcimento*, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di *Risarcimento*, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della *Polizza*.

Art. 12 - Massimale

La garanzia è prestata per un *Massimale* pari a quanto indicato nella *Scheda Tecnica* di *Assicurazione* ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per *Lavori* di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del *Codice*;
- non inferiore al 10% dell'importo dei *Lavori*, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di *Lavori* di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per *Opere* di particolare complessità può essere richiesto un *Massimale* superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei *Lavori* con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione dell'*Assicuratore* per l'intero periodo di *Efficacia dell'Assicurazione*.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad *Opere* da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicuratore non risponderà per i Sinistri relativi a:

- Opere* la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- Opere* i cui *Lavori* siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- circostanze pregresse già note all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei *Lavori*.

Art. 15 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

L'Assicuratore possono assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* indicato in ciascun Certificato, per il *Danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il *Massimale*, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

L'Assicuratore conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del progettista esterno e rinuncia, altresì, ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

Art. 18 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 5, Obblighi del *Contraente* e dell'Assicurato, per ogni verifica il *Contraente* e/o l'Assicurato dovranno notificare all'Assicuratore, anche per il tramite del *Broker*, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *Scheda Tecnica*.

Art. 19 - Clausola Broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* indicato nella *Scheda Tecnica*, in qualità di *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005, art. 109.

L'Assicuratore riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente *Assicurazione* avverrà per il tramite del *Broker* e tutti i rapporti inerenti alla presente *Assicurazione* saranno svolti per conto dell'Assicurato dal *Broker*.

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 - Dichiarazioni
- Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 16 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

Data

Il Contraente
